



PDL TIROCINI (DGR 356 DEL 12.03.2018)

Scheda di sintesi

Il Progetto di Legge recepisce le nuove linee guida nazionali ed ha iniziato il suo percorso in Assemblea legislativa.

Concluso l'iter legislativo le nuove disposizioni entreranno in vigore nel momento in cui i sistemi informativi saranno allineati per supportare il nuovo impianto di controlli finalizzati all'autorizzazione preventiva.

CARATTERISTICHE DEI TIROCINI

Il tirocino è una **misura di politica attiva**, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento ed il reinserimento lavorativo. I tirocini consistono in periodi di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configurano come rapporti di lavoro.

I tirocini sono **promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto al datore di lavoro ospitante** e al tirocinante, che è garante della regolarità e qualità dell'iniziativa.

DURATA

Massima: sei mesi eccetto persone in condizioni di svantaggio (12 mesi) e a persone con disabilità (24 mesi).

Minima: due mesi; nel caso di attività stagionale **un mese**.

Periodi di sospensione:

- maternità, infortunio e malattia, laddove questa si protragga per una durata pari o superiore a trenta giorni -di calendario.
- chiusura aziendale di almeno quindici giorni di calendario.

PROGETTO E CONVENZIONE

Il tirocinio è fondato su una **convenzione** e su un **progetto formativo individuale**. Il tirocinante deve essere messo nelle condizioni di acquisire almeno **una unità di competenza della qualifica regionale presa a riferimento nel progetto formativo**.

A conclusione del percorso deve essere formalizzata al tirocinante la **certificazione degli esiti**, secondo gli standard del sistema regionale delle qualifiche.

NUMERO TIROCINI ATTIVABILI E TUTOR

Numero tirocinanti ospitabili:

- **un tirocinante**, nelle unità operative da zero a cinque dipendenti;
- **non più di due tirocinanti** con dipendenti da sei (compreso) a venti;
- **un numero di tirocinanti non superiore al dieci per cento** con ventuno o più dipendenti.

Nel computo sono compresi anche i dipendenti a tempo determinato, esclusi gli apprendisti.



Premialità progressiva del numero di tirocini ospitabili **anche per le imprese al di sotto dei 20 dipendenti**, che abbiano sottoscritto con uno o più tirocinanti un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi.

- **40** tirocinanti massimo per tutor promotore;
- **3** tirocinanti massimo per tutor ospitante.

INDENNITA'

L'indennità minima mensile viene confermata in **Euro 450,00 euro mensili** per tutti i tirocinanti.

AUTORIZZAZIONE DEL TIROCINIO

E' introdotto un sistema di **autorizzazione preventiva dei tirocini**, gestito dall'Agenzia per il Lavoro, entro 10 giorni dal recepimento della documentazione.

CONDIZIONI E VINCOLI

- Divieto per i soggetti ospitanti di realizzare più di un tirocinio con lo stesso tirocinante, di ospitare tirocinanti che abbiano già lavorato nei due anni precedenti presso la stessa realtà e di utilizzare i tirocinanti per attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio.
- Divieto di adibire i tirocinanti a posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante, sostituire il personale in malattia, maternità, ferie o in sciopero, sostituire lavoratori in momenti di picco delle attività, attivare tirocini per i professionisti già abilitati all'esercizio di professioni regolamentate.
- Obbligo di non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, salvo quelli per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, e di non usufruire della Cassa integrazione per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella stessa unità operativa per attività equivalente, salvo specifici accordi sindacali.

SANZIONI

- Viene eliminata la sanzione pecuniaria per violazione dell'obbligo di invio di progetto formativo e convenzione prima dell'avvio del tirocinio (con l'autorizzazione preventiva è una violazione che non è più possibile commettere).
- Vengono introdotte nuove sanzioni nei confronti di promotori e/o soggetti ospitanti che prevedono, in caso di violazioni, il divieto di attivare ulteriori tirocini per un periodo che va dai 12 mesi fino all'interdizione permanente.